



ORDINANZA N. 116/2014

Malnate 25/07/2014

OGGETTO: Divieto di circolazione sui terreni boschivi, del territorio di Malnate, all'interno dell'area compresa nel Parco PLIS Valle del Lanza.

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA LOCALE

RICHIAMATO Il Decreto Sindacale n. 14 del 1 aprile 2014, con il quale è stato nominato il Responsabile dell'Area Polizia Locale ai sensi dell'art.50 del D.Lgs. 267/2000;

CONSIDERATO Che l'istituzione del Parco Plis Valle del Lanza è avvenuta a mezzo di Deliberazione della Giunta Regionale n. 7/8967 del 30/04/2002, con il riconoscimento del perimetro comprendente i territori di Malnate, Cagno, Valmorea, come da pubblicazione sul B.U.R.L. Anno XXXII n. 170 del 16/07/2002;

Che con delibera di Giunta Provinciale di Varese n. 27774/11,155,G/50003 veniva riconosciuto e ricompreso nel Plis Valle del Lanza anche il territorio appartenente al Comune di Bizzarone;

Che con delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 28/03/2012 aderiva al territorio del Parco anche il Comune di Rodero;

VALUTATO Che in sede di Assemblea dei Sindaci, in data 28 marzo 2014, è stata valutata la proposta di formulare una specifica Ordinanza relativa al divieto di circolazione sui terreni boschivi, del territorio dei comuni, all'interno dell'area compresa nel Parco PLIS Valle del Lanza;

CONSIDERATO Che all'interno del perimetro del Parco Plis Valle del Lanza sono comprese diverse strade di tipo consorziale e/o vicinale e che inoltre alcune di queste sono anche utilizzate quali sentieri del parco, ai fini della percorribilità escursionistica e la valorizzazione delle aree naturalistiche del Parco;

RITENUTO Opportuno salvaguardare la consistenza, il tracciato, la percorribilità di queste strade le quali, per motivi di natura geologica e geomorfologia, sono soggette ad usura, apertura di fossi, mancato scolo e ristagno di acque e nei, periodo invernale, anche di fango;

VALUTATO Che su queste strade è necessario quindi regolare l'afflusso motorizzato consentendo solo il transito per lo svolgimento delle attività silvicolture, di servizio e/o vigilanza, per il trasporto di materiale occorrente per la realizzazione di opere pubbliche e per la sistemazione idrogeologica, per attività di soccorso e di protezione civile, e per attività di volta in volta autorizzate dall'Amministrazione Comunale, nonché ai proprietari ed affittuari di fondi e di case non raggiungibili altrimenti;

CONSIDERATO Che su alcuni di questi tracciati sono già in essere sbarre di blocco del traffico e segnaletica stradale di divieto di transito e che si intende estendere il divieto a tutte le strade;

VALUTATO Che è vietato aprire nuove strade, e con questo si intende anche tracciati sui fondi agricoli, sulle aree a prato o sulle aree boschive, sia che l'apertura avvenga con mezzi idonei, sia che avvenga per semplice percorrenza di mezzi meccanizzati;



- VISTO** L'art. 1 della Convenzione per la gestione associata del Parco PLIS Valle del Lanza ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. 267/2000;
- VISTO** L'art. 59 della L.R. n. 31/2008 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale);
- VISTO** L'art. 37 del Regolamento Regionale n.5/2007 e s.m.i. (Norme forestali e regionali, in attuazione dell'art. 50, comma 4 della Legge Regionale n. 31/2008);
- VISTO** L'art. 48 dello Statuto del Comune di Malnate;
- VISTO** Il D.lgs. 267/2000;
- VISTO** Il D.lgs. n.285/1992 (Codice della Strada)

ORDINA

E' istituito il divieto di transito sui terreni boschivi, del territorio di Malnate, all'interno dell'area compresa nel Parco PLIS Valle del Lanza a tutti i veicoli a motore (classificati ai sensi dell'art. 47, comma 1, del C.d.S.), con esclusione di quelli appartenenti ai servizi pubblici e di soccorso, alle forze di Polizia, nonché dei mezzi agricoli, dei mezzi privati utilizzati dai proprietari per la conduzione dei fondi e delle attività silvicolturali autorizzate, nonché per le altre attività di volta in volta autorizzate dall' Amministrazione Comunale.

Sanzioni:

- ai sensi dell'art. 7/bis del D.lgs. n. 267/2000, la violazione alle norme della presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 500,00;
- il trasgressore ed il responsabile in solido, così come individuato dall'art. 6 della Legge 689/81, sono ammessi al pagamento in misura ridotta per l'importo di €. **50,00**, da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata, ovvero dalla notifica della violazione;
- entro 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione, gli interessati possono far pervenire scritti difensivi al Responsabile dell'Area Polizia Locale, quale Autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17 della Legge n. 689/81, allegando nel caso documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità.

DISPONE

Che il presente provvedimento sia reso noto a tutta la cittadinanza tramite pubblicazione sul sito Web del Comune e all'albo Pretorio. Il presente provvedimento entrerà in vigore con l'apposizione della prescritta segnaletica stradale. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo Regionale della Lombardia, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, a norma dell'art.3, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione della presente Ordinanza. Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Ministro dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 del D.L.vo 285 del 1992 e nel rispetto delle formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione del codice della Strada.

Al fine dell'esecuzione del dispositivo, la presente viene trasmessa alla locale Stazione dei Carabinieri, al Corpo Forestale dello Stato, alla Polizia Locale di Malnate, alle Guardie Ecologiche Volontarie.

Il Responsabile dell'Area Polizia Locale

(Comm. Agg.to Vincenzo Cannarozzo)



COMUNE DI MALNATE
AREA POLIZIA LOCALE

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini.


Autorità emanante: Comune di Malnate (VA) - Comando Polizia Locale;

Responsabile del procedimento amministrativo- Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti:

Comando Polizia Locale Malnate- Servizio Viabilità, Piazza V.Veneto n. 2, 21046 Malnate (VA), tel. 0332 275253.



Comune di Malnate

Piazza Vittorio Veneto, 2 - 21046 Malnate (Va) - Tel. 0332275111 - Telefax 0332429035 - C.F. - P. IVA 00243280120
www.comune.malnate.va.it - segreteria@comune.malnate.va.it - PEC:comune.malnate@legalmail.it -  Comune di Malnate